

Registro degli Operatori Somatopsichici (R.O.S.) CODICE DEONTOLOGICO

Art. 1 Definizione

Il codice deontologico è l'insieme dei principi e delle norme che l'Accademico Professionista del benessere somatopsichico deve osservare nell'esercizio della professione, qualunque sia l'ambito e lo stato giuridico in cui viene svolta.

Il rispetto del Codice Deontologico è norma imprescindibile per l'Accademico Professionista del benessere somatopsichico al fine dell'esercizio della professione.

Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'Operatore Professionista del benessere somatopsichico, deve tenere un comportamento consono alla dignità della figura professionale.

Art. 2 Obbligatorietà

L'operatore del benessere somatopsichico è tenuto all'assoluto rispetto delle norme contenute nel presente codice, la cui ignoranza non esime dalla responsabilità morale e disciplinare. L'inosservanza di dette norme, ed ogni azione contraria al corretto esercizio della professione è perseguibile con le sanzioni disciplinari previste.

Art. 3 Compiti dell'Operatore del benessere somatopsichico

L'operatore del benessere somatopsichico utilizza metodi naturali, per mantenere il benessere, pertanto il suo ambito di lavoro si esplica nelle aree non mediche della salute. Il compito dell'operatore del benessere somatopsichico è infatti migliorare la qualità della vita della persona, stimolarne le risorse vitali, educare a stili di vita e di pensiero salubri e rispettosi del contesto sociale e dell'ambiente.

INDIPENDENZA E DIGNITA' DELLA PROFESSIONE

Art. 4 Libertà e indipendenza della professione

L'esercizio della professione è fondato sulla libertà e sull'indipendenza professionale che costituiscono irrinunciabile diritto dell'operatore del benessere somatopsichico nel rispetto dei diritti dell'individuo.

Art. 5 Principi dell'attività professionale

Nell'esercizio della professione l'operatore del benessere somatopsichico deve attenersi ai principi propri della disciplina che esercita, alle attuali co-

noscenze scientifiche e ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

LIMITI DELLA PROFESSIONE

Art.6 Limiti della professione

I limiti dell'attività lavorativa dell'operatore del benessere somatopsichico sono quelli stabiliti dalle leggi che definiscono le attività professionali protette: ogni violazione in questo senso è penalmente perseguibile.

L'operatore del benessere somatopsichico non potrà sconfinare nelle attività lavorative proprie di altre professioni riconosciute e regolamentate per legge, quindi, non deve invadere le professioni già esistenti, tra le quali quella del medico: non può "curare" o fare "diagnosi" secondo le modalità tipiche della medicina e non può prescrivere terapie mediante farmaci o strumenti propri della professione medica e del farmacista: non deve fornire o vendere farmaci che sono distribuiti per legge dal farmacista, o consigliare trattamenti medici come sottoporsi a interventi chirurgici.

OBBLIGHI PROFESSIONALI

Art. 7 Obblighi per l'esercizio della professione

Per esercitare la professione sono necessarie le seguenti condizioni:

- l'adesione al Codice Deontologico che regola il corretto esercizio della professione (oltre a definirne i principi e le norme, esso ha lo scopo di evitare in maniera netta di sconfinare su attività che spettano ad altre professioni).
- Una locazione le cui attrezzature devono essere in accordo con l'attività che vi si svolge e di dimensioni adeguate per comprendere un locale ad uso "studio", una "sala d'attesa" e una toilette e comunque in accordo con le normative di legge vigenti;
- L'apertura della partita IVA.
- Un'assicurazione adeguata che copra i rischi di eventuali incidenti che possono verificarsi nello svolgimento della professione (R.C.).
- Assicurazione professionale
- Il pagamento della quota associativa
- La formazione continua ed obbligatoria

Art. 8 Consenso informato

L'operatore del benessere somatopsichico non deve intraprendere nessuna prestazione professionale senza il consenso del cliente opportunamente informato. Col termine "consenso" si intende un atto con il quale il cliente autorizza liberamente ed intenzionalmente l'operatore del benessere somatopsichico a utilizzare metodi propri della disciplina da lui utilizzata. Si usa l'espressione "informato" per sottolineare l'aspetto irrinunciabile che il soggetto riceva informazioni adeguate ed esaurienti. Il consenso informato si basa sulla norma etica fondamentale del rispetto della persona e sui principi di autonomia, nel senso che la persona deve esser libera di scegliere quello che ritiene meglio per se stessa: questa libertà è un diritto universale degli esseri viventi. E' necessario quindi che l'operatore del benessere somatopsichico, in forma idonea, spieghi al cliente la sua figura professionale e i relativi ambiti di competenza e che il cliente esprima il consenso informato. Questo viene realizzato utilizzando un foglio intestato (nel quale sono riportati i dati dell'operatore del benessere somatopsichico) che deve essere firmato dal cliente, il quale in questo modo conferma:

- che l'operatore del benessere somatopsichico non è un medico;
- di essere a conoscenza dell'ambito di intervento;
- che l'eventuale intervento di riequilibrio non è, e non sostituisce alcuna terapia medica;
- che gli è stato consigliato di consultare un medico e di rimanere sotto controllo medico.

Qualora il cliente sia un minore o un infermo di mente, il consenso informato deve essere espresso dal rappresentante legale. In presenza di esplicito rifiuto del cliente, l'operatore del benessere somatopsichico deve desistere da qualsiasi atto, non essendo consentito alcun intervento contro la volontà del cliente.

Art.9 Segreto professionale

- 1) Il segreto professionale è un diritto del cliente; l'operatore del benessere somatopsichico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere la ragione della sua professione;

deve altresì conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate.

L'operatore del benessere somatopsichico, qualora si avvalga per la propria professione di collaboratori, deve informarli dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare perché essi vi si conformino.

La rivelazione del segreto è consentita:

- a) se imposto dalla legge;
- b) se richiesta o autorizzata dall'interessato, dai legali rappresentanti del minore o incapace, previa adeguata informazione sull'opportunità o meno della rivelazione stessa.

Salvo che per i casi previsti al punto a e b, resta comunque all'operatore del benessere somatopsichico la valutazione sull'opportunità della deroga allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del cliente o di terzi. La morte del cliente non esime l'operatore del benessere somatopsichico dall'obbligo del segreto.

2) L'operatore del benessere somatopsichico deve tutelare e garantire la riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante i clienti, anche se affidata a sistemi informatici.

3) Nelle pubblicazioni scientifiche di dati, l'operatore del benessere somatopsichico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.

Nella compilazione o trasmissione di qualsivoglia documento relativo a singoli clienti, anche se destinati a enti o autorità che svolgono attività sanitaria, l'operatore del benessere somatopsichico deve attuare ogni precauzione al fine di garantire la tutela del segreto professionale, pur nel rispetto dei disposti di legge che regolamentano la materia.

L'operatore del benessere somatopsichico non può collaborare alla costituzione di banche dati, ove non esistano assolute garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata del cliente.

La rivelazione fatta a scopo di lucro, proprio o altrui, oppure con il fine specifico di arrecare nocimento, è particolarmente riprovevole dal punto di vista deontologico.

Art.10 Informazioni al cliente

L'operatore del benessere somatopsichico ha il dovere di fornire al cliente, la più serena e idonea informazione sullo stile di vita che sta conducendo

e le conseguenze che questo stile di vita comporta per il suo benessere e quella del suo ambiente, la comunicazione delle informazioni deve essere adeguata al livello culturale del cliente e rispettarne l'emotività e le sue convinzioni religiose, politiche e sociali. L'operatore del benessere somatopsichico ha il dovere inoltre di istruirlo sulle norme di condotta che deve seguire per raggiungere lo stato ottimale di benessere. Ogni richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta.

Art. 11 Aggiornamento e formazione professionale permanente

L'operatore del benessere somatopsichico ha il dovere dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze che devono rimanere su un livello accettabile.

Il calo del livello di competenza espone l'operatore al rischio di un'azione per danni.

Art.12 Relazioni con gli altri professionisti

L'operatore del benessere somatopsichico deve mantenere buone relazioni con i professionisti che operano nell'ambito della sanità, prescindendo dal fatto che essi operino nel settore della medicina complementare.

Art. 13 Clienti in trattamento medico

L'operatore del benessere somatopsichico deve rispettare il rapporto esistente fra Cliente e medico curante, evitando di contrapporsi con giudizi di valore che mettano in difficoltà il Cliente medesimo, né mai e in alcun modo creare situazioni di conflitto.

Art.14 Sospensione di terapie mediche

L'operatore del benessere somatopsichico per nessun motivo deve proporre al cliente la sospensione di terapie mediche prescritte dal medico curante.

Art.15 Competenza medica

E' fatto obbligo all'operatore del benessere somatopsichico di fornire al Cliente un'immagine di se stesso e della sua professione chiara e precisa, fornendo solo quelle prestazioni per le quali è qualificato. Pertanto, egli non deve invadere campi dei quali non possiede la preparazione e, soprattutto, i requisiti ufficiali. E' là dove egli onestamente riconosca la non adeguatezza della sua opera rispetto

al problema specifico del Cliente, o nell'eventualità che, nello svolgimento della sua professione e con gli strumenti in suo possesso, sospetti una situazione patologica; è tenuto ad informare il Cliente in modo chiaro ed esplicito e ad invitarlo a rivolgersi al suo medico curante.

L'operatore del benessere somatopsichico, qualora il cliente manifestasse necessità di cure mediche, ha l'obbligo di invitarlo a rivolgersi ad un servizio medico, astenendosi da ogni attività professionale.

ACCERTAMENTI VALUTATIVI E PROGRAMMA DI SALUTE

Art. 16 Conoscenza delle tecniche utilizzate

L'operatore del benessere somatopsichico è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei metodi utilizzati, delle loro indicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi che utilizza per migliorare la qualità della vita della persona, stimolarne le risorse vitali, educare a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.

Art.17 Prodotti utilizzati

L'operatore del benessere somatopsichico non utilizzerà né consiglierà prodotti farmaceutici di sintesi "agenti naturali" per guarire una malattia o sopprimere un sintomo.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art. 18 Cure e guarigioni

E' fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole che dia un'immagine non corretta della professione e dei suoi effetti o che faccia riferimento a competenze improprie quali quelle del campo medico e paramedico, ove l'operatore non sia in possesso dei titoli richiesti per operare in tali settori. L'operatore del benessere somatopsichico, conscio del suo ambito professionale, non può dire al Cliente "che lo curerà" della sua malattia, né affermare "io ho guarito". E' invece permesso informare il Cliente che, seguendo il programma di benessere, migliorerà la sua qualità di vita; si può anche dire che seguire un programma di benessere può favorire il raggiungimento di uno stato di salute ottimale.

L'operatore del benessere somatopsichico inoltre, stimola ed incoraggia atteggiamenti autonomi da parte dei Clienti, scoraggiando quindi qualsiasi

forma di dipendenza.

Art. 19 Responsabilità dei propri atti professionali

L'operatore del benessere somatopsichico, consapevole del proprio ruolo e dell'ambito in cui opera, è responsabile dei propri atti professionali dei quali deve rispondere accettandone le conseguenze.

Art. 20 Competenza professionale

L'operatore del benessere somatopsichico deve garantire al Cliente impegno e competenza professionale. Egli deve affrontare i problemi con il massimo scrupolo, dedicando al Cliente il tempo necessario, fornendo, in termini comprensibili, tutte le informazioni necessarie e, per quanto possibile, verificarne la corretta esecuzione.

L'operatore del benessere somatopsichico che si trovi di fronte a situazioni alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve proporre al Cliente l'intervento di adeguate specifiche competenze.

Art. 21 Rifiuto della prestazione professionale

L'operatore del benessere somatopsichico non deve discriminare i propri Clienti o Colleghi in base al sesso, religione, razza o appartenenza politica ma può rifiutare la propria opera, qualora gli venga richiesto di intervenire su situazioni che contrastano con la sua coscienza o con le sue convinzioni, o se ritiene che il Cliente non abbia fiducia nei suoi confronti.

Art.22 Continuità della prestazione professionale

L'operatore del benessere somatopsichico ha il dovere di assicurare al Cliente la continuità del suo operato. In caso di indisponibilità o impedimento deve garantire la propria sostituzione, affidandola a colleghi di competenza adeguata e informando il Cliente.

Art.23 Rispetto del Cliente

L'operatore del benessere somatopsichico è tenuto al rispetto dello stato fisico ed emotivo del Cliente, delle sue convinzioni religiose, politiche e sociali, e non deve mai e in alcun modo imporre le proprie convinzioni

ONORARI PROFESSIONALI

Art. 24 Tariffa professionale

L'operatore del benessere somatopsichico, pur consapevole che nel libero esercizio professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra ope-

ratore e Cliente e pur instaurando con lo stesso il necessario rapporto di fiducia e sostegno, intrattiene con lui un rapporto professionale, di che è conferma l'obbligatorietà dell'onorario.

L'operatore del benessere somatopsichico è tenuto a far conoscere al proprio Cliente il suo onorario che di norma va accettato preventivamente. I compensi per le prestazioni non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.

PUBBLICITA' E INFORMAZIONE AL PUBBLICO

Art. 25 Limiti

La pubblicità e le informazioni in materia di discipline bionaturali devono essere contenute entro i limiti del decoro professionale e ispirate a criteri di serietà e al rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico. L'operatore del benessere somatopsichico, non deve utilizzare forme di pubblicità ingannevoli a rivendicare guarigioni o effetti terapeutici.

RAPPORTI TRA OPERATORI DEL BENESSERE E BIONATURALI

Art. 26 Abuso di titoli

L'operatore del benessere somatopsichico non può e non deve fregiarsi di titoli di cui non è in possesso, non deve inoltre avvallare con un tacito consenso, eventuali titoli che il Cliente gli attribuisce.

Art. 27 Rispetto reciproco

I rapporti tra operatori devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale, essi sono improntati alla massima correttezza, solidarietà professionale e buona fede. Costituisce grave infrazione deontologica la denigrazione dei colleghi. L'opportuna comunicazione tra operatori bionaturali delle rispettive esperienze e pratiche professionali non deve assumere caratteristiche pubblicitarie.

Art.28 Contrasto di opinione

Il contrasto di opinione non deve mai violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.

Art. 29 Solidarietà tra colleghi

I rapporti tra operatori bionaturali devono sempre ispirarsi ai principi della giusta solidarietà. L'operatore del benessere somatopsichico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.

Art. 30 Proposta di consulenza

Qualora il caso o l'interesse del Cliente lo esigano, o comunque quando sia necessario il ricorso ad adeguate competenze, l'operatore del benessere somatopsichico deve proporre la consulenza con altro collega o presso idonee strutture di specifica qualificazione.

Art. 31 Sostituzione di un collega

L'operatore del benessere somatopsichico che supplisce un collega deve cessare la supplenza alla rinnovata disponibilità di questi, al quale è tenuto a fornire tutte le informazioni relative alle sedute effettuate in sua vece. E' fatto obbligo all'operatore del benessere somatopsichico, evitare qualsiasi forma di accaparramento di clientela in violazione dei principi di correttezza e solidarietà professionale con gli altri operatori.

L'operatore del benessere somatopsichico accetta un Cliente già assistito da un collega solo se il Cliente in questione ha definito, a tutti gli effetti, il rapporto con il primo operatore.

Art. 32 Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare è l'organismo deputato al controllo ed alla verifica del comportamento etico e professionale dei propri iscritti. Agisce su segnalazione degli organi istituzionali dei soci ed anche autonomamente in ragione a situazioni delle quali viene a conoscenza. La sua competenza non riguarda solamente il rispetto del Codice e del Regolamento Deontologico ma anche l'adesione alle regole vincolanti quali la quota associativa, l'assicurazione, la formazione continua, la certificazione di competenza, ecc.

La commissione, valutata la posizione, può applicare sanzioni graduando dal non luogo a procedere, al richiamo scritto fino al provvedimento più severo e grave come la radiazione dal registro.

La commissione disciplinare dura in carica 3 anni ed è eletta dall'Assemblea dei Soci Accademici Professionisti effettivi e praticanti come da regolamento ed è composta da un minimo di 5 membri ivi compreso il Segretario Generale.